



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

## **Integrazione relativa all'organizzazione e al funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri**

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e, in particolare, l’articolo 4, e successive modificazioni, che prevede un apposito Dipartimento per gli affari regionali ai fini dell’esercizio dei compiti del Presidente del Consiglio in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e, in particolare, l’articolo 1, comma 799, che istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri una segreteria tecnica della quale si avvalgono la Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797, nonché il seguente comma 800, che, tra l’altro, determina il contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale della segreteria tecnica e attribuisce le relative risorse finanziarie;

**VISTO**, inoltre, il comma 801 del citato articolo 1 della medesima legge n. 197 del 2022, il quale prevede, tra l’altro, che all’attività della segreteria tecnica partecipano un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, uno dell’Unione delle Province d’Italia e uno dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 12, concernente il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

**VISTO** il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 1° settembre 2016, recante “Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Roberto Calderoli è stato nominato Ministro senza portafoglio;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con cui al Ministro Roberto Calderoli è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con cui al Ministro Roberto Calderoli sono state delegate le funzioni in materia di affari regionali e autonomie;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023 e, in particolare, l'articolo 3, recante modificazioni al citato articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relative all'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, della segreteria tecnica di cui all'articolo 1, commi da 799 a 801, della legge n. 197 del 2022, nonché l'articolo 8, recante disposizioni finali;

**RITENUTO** necessario apportare un'integrazione relativamente all'organizzazione interna del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie di cui al citato decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 1° settembre 2016, in considerazione delle funzioni attribuite alla citata segreteria tecnica;

**INFORMATE** le organizzazioni sindacali;

DECRETA

## **Articolo 1**

*(Disposizioni relative alla Segreteria tecnica istituita dall'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. Fermi restando l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, come determinati dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 1° settembre 2016, al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Presso il Dipartimento è, inoltre, incardinata la segreteria tecnica di cui all'articolo 1, commi da 799 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.";
- b) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

## **Articolo 9-bis**

**(Segreteria tecnica di cui all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)**

1. Della segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, si avvalgono la Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) istituita dall'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, se nominato, il Commissario di cui al successivo comma



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

797 della medesima legge n. 197 del 2022. Possono, altresì, avvalersi della predetta segreteria tecnica gli altri organismi eventualmente istituiti per il perseguimento delle finalità delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della citata legge n. 197 del 2022.

2. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, la Segreteria tecnica supporta le attività istruttorie in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni.

3. Il contingente della segreteria tecnica è costituito da una unità con incarico dirigenziale di livello generale, da una unità con incarico dirigenziale di livello non generale e da dieci unità di livello non dirigenziale. Le predette unità sono individuate ai sensi del citato articolo 1, comma 800, della legge n. 197 del 2022.

Il presente decreto è inviato all'esame dei competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2023

Roberto Calderoli